



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente

La promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia privata

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione, l'uso di energia si è trasformato, da elemento di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo. Per promuovere uno sviluppo sostenibile che impegna il nostro Comune a operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare le opportunità delle generazioni future

il Municipio di Arogno

desidera rendersi parte attiva e incentivare il risparmio, l'efficienza energetica e l'impiego di fonti rinnovabili indigene.

Richiamati:

- L'art. 192 della Legge organica comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- La legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 26.6.1998
- La Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 8.10.1999
- La Legge cantonale sull'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia

Decreta

1. Campo di applicazione

Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune di Arogno riconosce il condono della tassa edilizia e un aiuto finanziario a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico (Standard MINERGIE) e sistemi di produzione a energie rinnovabili.

2. Beneficiari

- A. Coloro che realizzano costruzione e/o ristrutturazioni che rispettano lo standard MINERGIE sul territorio della giurisdizione comunale di Arogno.
- B. Coloro che installano sistemi di riscaldamento (o supporto al riscaldamento) e/o produzione di acqua calda sanitaria alimentati da collettori solari termici sul territorio della giurisdizione comunale di Arogno.
- C. Coloro che installano nuovi sistemi di produzione di elettricità con moduli solari fotovoltaici in parallelo alla rete elettrica pubblica, in edifici nuovi o esistenti, sul territorio della giurisdizione di Arogno.

La richiesta di sussidio deve essere inoltrata conformemente al punto 3 della presente ordinanza.

3. Richiesta di sussidio

Alla domanda di costruzione deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto 2.

Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti.

Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio.

4. Attribuzione dell'incentivo

Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il committente, in riferimento alla richiesta di sussidio inoltrata prima dell'inizio dei lavori invia all'ufficio tecnico comunale di Arogno la seguente documentazione:

- Prova degli avvenuti lavori (pezze giustificative, foto dell'impianto);
- Ev. decisione di versamento da parte di altri Enti (Cantone, Confederazione);
- Certificato definitivo MINERGIE (pto. 2.A).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista d'attesa; la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

5. Importi dei contributi comunali

- A. Per costruzioni e/o ristrutturazioni che rispettano lo standard MINERGIE il 50% della tassa per la certificazione, massimo CHF. 1000.-;
- B. Per l'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua sanitaria e/o riscaldamento (o supporto al riscaldamento) CHF. 100.- per m² di area attiva netta di assorbimento, massimo CHF. 500.-;
- C. Per l'installazione di sistemi di produzione di elettricità con moduli solari fotovoltaici CHF. 0.50 per Wp, massimo CHF. 500.-.

I contributi di cui alle lettere A, B e C non sono cumulabili.

6. Organo decisionale

Il Municipio è competente in modo autonomo per decidere sul versamento del contributo. Esso può avvalersi del preavviso del proprio Ufficio Tecnico.

7. Controlli

Il Municipio, tramite il suo servizio tecnico, verifica sul posto le attrezzature, l'impianto e il suo funzionamento. Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS. Il Municipio verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente.

8. Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, rispettivamente dell'inoltro della documentazione giustificativa come definito al punto 4 e ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo il punto 5.

9. Casi particolari.

Per eventuali casi particolari, ad esempio per impianti collettivi oppure micro centrali eoliche/idrauliche per la produzione elettrica, non contemplati nella presente ordinanza, gli incentivi verranno decisi caso per caso dal Municipio come previsto al punto 6 della presente ordinanza e nei limiti di cui all'art. 5 lett. B e C.

10. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2013.

11. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 15 giorni a partire dal 4 febbraio 2013.

12. Ricorso

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini

Arogno, 29 gennaio 2013
Ris. Mun. 28.1.2013 n. 63